



N° 69 SENT. / 1011
N° 225/09 R.G.
N° 1010 CRONOL.
N° 322



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica in persona del dr. Paola De Nisco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al n° 225 del Ruolo generale dell'anno

2009, trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2010, promossa da:

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corr. in

che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente

del foro di Pescara, come da mandato a margine

dell'atto di citazione in opposizione;

- opponente-

CONTRO

BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro*

1011
322
p. 34
Jev



tempore, corr. in Bologna
elettivamente domiciliato in presso
lo studio dell'avv. e rappresentata e difesa dall'avv.
..... come da procura generale alle liti del 286/11/2002 per
notar Maurizio Marino di Verona rep. 67413 rac. 12927;

- opposto-

OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo 685/08

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte opponente chiede e conclude: "per l'accoglimento dell'opposizione e quindi per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del D.I. opposto non essendo dovuta la somma ingiunta almeno nell'importo fino ad € 5.200,00. Con ogni conseguenziale provvedimento e con vittoria di spese. In via istruttoria si torna a chiedere l'acquisizione presso l'opposta e/o la produzione da parte della stessa della copia degli estratti c/c ulteriori rispetto a quelli in atti nonché CTU contabile volta a determinare l'ammontare delle somme indebitamente ed ingiustamente addebitate all'opponente".

Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude: "affinché l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, voglia rigettare l'opposizione proposta siccome inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso voglia condannare gli opposenti al pagamento di quanto risulterà dovuto di giustizia, per le causali del rapporto in atti. Con vittoria



di spese ed onorari di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

La _____ hanno proposto opposizione avverso il D.I. 685/08 deducendo: 1) la nullità della clausola di previsione delle CMS per mancanza di causa; 2) l'illegittimità della pretesa relativa ai costi aggiuntivi ed alla applicazione dei c.d. giorni valuta.

In ordine alla CMS occorre in via di principio rilevare che la validità e la legittimità di detta clausola risulta affermata non solo dalla giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Trib. Pordenone 16/5/2009; App. Roma sez. II 27/11/2008; Trib. Firenze 15/7/2006; Tribunale Novara 9/2/2006; Trib. Lecce 29/11/2005; Vibo Valentia 28/9/2005), ma dalla stessa Corte di Cassazione (vedi Cass. 18/1/2006 n. 870; 6/8/2002 n. 11772) che, ne ha sancito la legittimità definendola espressamente una “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”. Quindi, la CMS, correttamente intesa all'interno di un rapporto di apertura di credito, costituisce una remunerazione per la banca del costo che questa deve sostenere per l'accantonamento di una certa giacenza liquida con corrispondente costo di gestione della propria tesoreria. Le conclusioni raggiunte appaiono confermate dalla recente legislazione anticrisi (DL 29/11/2008 n.185 convertito in L.29/1/2008 n. 2 art. 2 bis) che, nel disciplinare specificamente i parametri di validità delle commissioni di massimo scoperto, riconosce l'efficacia delle clausole stipulate



antecedentemente alla sua entrata in vigore per detto periodo e, per i contratti ancora in corso, per l'ulteriore termine di 150 giorni.

Ciò posto occorre rilevare che nel caso di specie il contratto di c/c indica specificamente la misura delle commissioni di massimi scoperto pattuite nell'1,50% per utilizzi non fronteggiate da crediti, mentre il contratto di affidamento prevede l'applicazione della commissione della misura dell'1% sul fido e nell'1,07 oltre il limite del fido. Quanto al criterio di applicazione esso è pacificamente individuabile (vedi punto 5 atto di opposizione e pagg. 4 e 5 comparsa conclusionale) nel c.d. criterio assoluto, cioè la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto a scalare (o riassunto scalare) del conto corrente.

La clausola quindi risulta validamente pattuita ed applicata in conformità alla pattuizioni assunte.

Quanto alla nullità della clausola di previsione degli ulteriori costi aggiuntivi ed ai giorni valuta, è sufficiente osservare che risultano sottoscritte dal cliente le valute specifiche per gli addebiti e gli accrediti nel conto corrente 20103141: per gli assegni circolari, per il contante e per gli assegni bancari tratti sullo stesso sportello la previsione è conforme al disposto di cui all'art. 120 TUB (valuta del giorno in cui viene effettuato il versamento); per le ulteriori modalità di versamento -assegni bancari di altri sportelli dell'istituto o di altri istituti assegni circolari altre banche titoli amministrazione postale e vaglia cambiari Banca d'Italia- risultano soddisfatti i requisiti di forma scritta e specificità imposti dall'art. 117 TUB



(sono pattuiti rispettivamente tre, sei, quattro, e sei giorni lavorativi); per i prelevamenti è previsto il giorno del prelievo nell'ipotesi di prelievo allo sportello, pagamenti POS e ATM e la data di negoziazione o di emissione se anteriore nel caso di assegno bancario.

Uguualmente convenzionalmente e precisamente stabilite appaiono le spese per le singole operazioni regolate in conto corrente.

Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del D.I. opposto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta dalla : _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, e _____ contro il D.I. n.685/08 emesso dal Tribunale di Lanciano il 17/11/2008 nei loro confronti ed in favore della _____ Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che integralmente conferma.

Condanna le opposenti in solido al rimborso a favore della opposta banca delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.192,00, di cui € 792,00 per diritti € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..

Lanciano, 8/3/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tiziana Pasquini

Il Giudice
dr. P. De Nisco

TRIBUNALE DI LANCIANO
V. Depositato in Cancelleria
oggi 8/3/2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Tiziana Pasquini)



REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

[Faint, illegible text]
[Signature]

*ricevuto
e il 82
per scritto*

[Signature]